

COMUNE DI BALSORANO

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46

Data 28.11.2015

OGGETTO: Approvazione in regime di convenzione fra l'Ente Capofila Comune di Balsorano ed i Comuni di Civita D'Antino, San Vincenzo Valle Roveto e Morino per le funzioni di Centrale di Committenza - Determinazioni

L'anno **duemilaquindici** il giorno 28 del mese di **novembre** alle ore 09,30, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria e d'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. Mauro Tordone	X	
2	Tuzi Giovanni	X	
3	Capoccitti Gino		X
4	Valentini Francesco	X	
5	Margani Romina	X	
6	Gismondi Roberto Tony	X	
7	Laurini Guido		X
8	Buffone Antonella		X

Assegnati n.	Presenti
In carica n.	Assenti

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco - Presidente;

Partecipa il Segretario Com.le dr. Angelo Mascolo, la seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto con integrazione dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

Che il comma 5 dello stesso art. 23, ha precisato che la nuova disciplina "si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012", termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Che i Comuni con meno di 5.000 abitanti non possono più bandire gare d'appalto in via autonoma, ma devono necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili (comma 7 art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 TU Enti locali, in cui tra l'altro in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali;

Considerato che, circa i modelli organizzativi previsti dal legislatore, occorre evidenziare che l'accordo consortile sembra andare in senso inverso rispetto ad altra recente disposizione espressa dal legislatore statale (legge finanziaria 2010), il quale proprio nel medesimo intento di contingentare la spesa pubblica, ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli Enti locali (art. 2, 186° comma, lettera e), Legge n. 191/2009);

Che, valutando la circostanza in una prospettiva interpretativa sistematica, coerente all'ordinamento ed in specie alla logica di soppressione dei consorzi di funzioni, pare ragionevole condividere la tesi, espressa tra l'altro, da autorevole dottrina, "che i Comuni non hanno l'obbligo di istituire un Consorzio, al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, ma hanno più semplicemente l'obbligo, attraverso un atto convenzionale, di istituire una centrale di committenza";

Ritenuto, quindi, di costituire la centrale di committenza a mezzo di convenzione utilizzando il modello associativo della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL tra i comuni di Balsorano (Capofila) ed i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita D'Antino e Morino;

Visti lo schema di convenzione e il connesso regolamento per la disciplina del R.U.P. e di funzionamento della centrale di committenza, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

Rilevato che, sulla base degli accordi intervenuti tra i Sindaci dei predetti Comuni interessati, è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di Balsorano, in sede di prima applicazione della legge, che opererà in luogo e per conto degli enti deleganti", utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso l'Ente medesimo, nonché quelle professionalità in servizio presso i Comuni aderenti con funzioni corrispondenti ai profili professionali richiesti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione UNANIME dei consiglieri presenti e votanti (5 favorevoli,0 astenuti,0 contrari)

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte motivazionale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di provvedere alla istituzione della Centrale Unica di Committenza di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in sede di prima applicazione presso l'Ente Capofila Comune di Balsorano e in relazione alla entrata in vigore obbligatoria del 1.11.2015, che opererà secondo il modello della convenzione ex art.30 TUEL e che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso l'Ente medesimo, nonché quelle professionalità in servizio presso i Comuni aderenti con funzioni corrispondenti ai profili professionali richiesti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali
2. di approvare lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, unitamente al regolamento di disciplina del R.U.P. e di funzionamento della Centrale di Committenza nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
3. Di trasmettere copia della presente ai Comuni convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

Successivamente, ritenendo necessario e opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m

**CONVENZIONE FRA L'ENTE CAPOFILA COMUNE DI BALSORANO E I COMUNI DI
CIVITA D'ANTINO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO E MORINO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA.**

Tra l'Ente Capofila Comune di Balsorano, rappresentato dal Sindaco
pro tempore _____, autorizzato con delibera del C.C. n. del/...../,
esecutiva,

E

IL COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore
_____, autorizzato con delibera del C.C. n. del/...../,
esecutiva,

IL COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco pro tempore
_____, autorizzato con delibera del C.C. n. del/...../, esecutiva,

IL COMUNE DI _____, rappresentato dal Sindaco
pro tempore _____, autorizzato con delibera del C.C. n. del/...../,
esecutiva,

P R E M E S S O

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l'art. 33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, nel testo vigente, prevede: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";

CHE i Comuni sopra indicati intendono dare attuazione all'obbligo di cui al citato art. 33 mediante la forma associativa della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

CHE aderiscono alla presente convenzione il comune di Balsorano, quale Ente Capofila, ed i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita D'Antino (di seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

CHE appare opportuno stipulare una convenzione con annesso regolamento di disciplina R.U.P. e di funzionamento della Centrale di Committenza, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali del S.C.C. in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione – ed al conseguente carico di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - I Comuni di Balsorano, di Civita d'Antino, di San Vincenzo Valle Roveto e di Morino, obbligati alla gestione associata ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedono alla gestione associata delle funzioni del Servizio Centrale di Committenza (ACRONIMO SCC).

Il servizio di SCC è operativo dalla data di stipula della presente convenzione per l'affidamento di

lavori, servizi e forniture.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di affidamento, compreso i cottimi. Resta salva, anche per il futuro, la possibilità che, al di sotto di soglie stabilite dalla legge, la competenza funzionale rimanga attribuita al singolo comune associato, senza necessità di successivi adeguamenti della presente convenzione.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente associato che avvia la procedura sia la fase che precede la pubblicazione del bando o della lettera d'invito (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, commi 4, 5, 7 e 8 del D.lgs. 163/2006 (quali: stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi di patrocinio legale ed alle consulenze, intese come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
- c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
- e) alle concessioni di servizi ex art. 30 del D.lgs. 163/2006, come precisato dall'ANAC con determinazione n. 11 del 23.09.2015 (*“Infatti, il modulo concessorio non può essere tecnicamente riferito agli acquisti della pubblica amministrazione sicuramente per la concessione di servizi (art. 30 del Codice), che peraltro è sottratta all'applicazione delle disposizioni del Codice, ivi compreso l'art. 33.”*).
- f) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- g) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
- h) La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011;
- i) l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinati dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010.

ART. 3 — ~~La centrale di committenza costituisce un modulo meramente organizzativo, vale a dire uno strumento indispensabile di raccordo tra Amministrazioni locali basato sulla presente~~

~~convenzione ma privo di soggettività giuridica o di un centro formale di imputazione autonoma~~¹

ART.3 La centrale di committenza svolge, in favore dei comuni associati, funzioni di centro di approvvigionamento di beni e servizi standardizzati per i quali non vigano diversi obblighi di acquisizione. La definizione di tali categorie di beni e servizi è rimessa ad un apposito verbale approvato dalla conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 10.

ART. 4 - L'Ente capofila, Comune di Balsorano, nello svolgere le funzioni di Servizio Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006:

- a) collabora con i comuni convenzionati alla gestione delle procedure, tenendo conto che le stesse devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) collabora e concorda con l'Ente convenzionato la procedura e i relativi atti di affidamento per la scelta del contraente;
- c) assolve gli obblighi previsti dall'art. 33 ter del D.L. 18.10.2012, n. 179 e s.m.i..

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il SCC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente convenzionato che indice la procedura.

ART. 5 – Il Servizio della Centrale di Committenza si svolgerà presso la sede del comune Capofila di Balsorano ed ha come Responsabile quello dell'Unità Operativa preposta per competenza e può comporsi del personale dell'ente, in particolare nel settore dei lavori pubblici, di personale esperto in materia contabile, di personale esperto di area amministrativa e servizi sociali e di personale esperto in materia urbanistica nonché del personale di area tecnica o competente appartenente ai comuni associati.

Al fine di ottemperare **all'obbligo di centralizzazione degli acquisti**, come previsto dall'art. 23-ter del DL n. 90/2014, e fino a nuove disposizioni normative, le procedure tradizionali di affidamento relativa a servizi, forniture di beni o lavori, inferiori a 40.000 € fanno riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita di procedere all'affidamento.

ART. 6 – I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai singoli enti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011.

Le spese ammissibili sono disciplinate da ciascuna amministrazione con proprio regolamento, ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000.

ART. 7 – L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel

¹ Tale originaria previsione si collegava alla giurisprudenza più risalente. Ved. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 3 giugno 2009, n. 1018, in www.giustizia-amministrativa.it che aveva affermato: "*la centrale di committenza costituisce meramente modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla "capofila", ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono*". Nello stesso senso pure T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 291, in Foro Amm. TAR, 2009, 572. Tale orientamento è stato superato da TAR Abruzzo, Aq, n. 721/2014; TAR Abruzzo, Pe, n. 138/2015; TAR Lombardia, MI, sez. IV, n. 588/2015; TAR Campania, NA, sez. IV, n. 2456/2015; TAR Lombardia, sez. BS, II, 515/2015; le quali tutte, hanno affermato il seguente principio: "*La centrale di committenza, ai sensi di quanto disposto dall'art 3 commi 25 e 34 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è l'unico soggetto destinatario della notifica del ricorso ex art. 41 c. 2 c.p.a. Come ha affermato di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV - 27/2/2015 n. 588, I Comuni che aderiscono all'accordo che istituisce detta centrale sono ... meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla stessa, risultando vincolati alle vicende, anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti ed i risultati di questa sono imputati anche ai Comuni mandanti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario, in quanto soggetto deputato, in via esclusiva, all'indizione, regolazione e gestione della gara, e responsabile della stessa*".

rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Gli atti formati dalla Centrali di committenza sono redatti in duplice originale, di cui uno viene trasmesso al Comune convenzionato.

La trasmissione della corrispondenza, tra la Centrale di committenza ed i comuni associati, avviene di norma tramite posta elettronica certificata. La Centrale di committenza si dota di una propria casella di posta elettronica certificata.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater, del d.lgs. n. 163/2006, la Centrale provvede per gli atti dalla stessa formati o presso la stessa depositati. Negli altri casi il diritto di accesso va esercitato presso il Comune convenzionato.

ART. 8 – Il Comune Capofila di Balsorano si impegna a candidare il progetto Centrale di committenza sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati e per l'eventuale finanziamento da parte della Regione Abruzzo. Gli eventuali finanziamenti saranno proporzionalmente ripartiti ai comuni associati, riducendo progressivamente il concorso nelle spese previsto nell'art. 7 dell'allegato regolamento PER LA DISCIPLINA DEL RUP E DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA. Le eventuali eccedenze saranno ripartite con accordo stipulato dai Sindaci dei comuni consociati.

ART. 9 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovesse richiedere ciascun Sindaco, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

Art. 10 – La funzione di indirizzo riguardante i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge in rapporto alle risorse strumentali e finanziarie è svolta dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 – La presente convenzione ha carattere sperimentale, pertanto i suoi effetti scadono il 31 dicembre 2016, salvo che non intervenga lo scioglimento della stessa o il recesso unilaterale da parte di uno dei comuni associati. L'Ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi e previo saldo delle somme dovute ai sensi dell'art. 8 del regolamento allegato.

Le modifiche alla presente convenzione ed al relativo regolamento sono approvate con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di tutti gli Enti convenzionati. Non necessitano di formale recepimento o di modifiche della presente convenzione le sopravvenute disposizioni di legge che consentano, anche facoltativamente, la possibilità per i comuni di procedere ad affidamenti diretti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Balsorano.....

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e registrazione in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – allegato B – articolo 16 e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82

IL SINDACO-PRESIDENTE DEL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RUP E DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art.1 – Oggetto.

Il presente regolamento costituisce atto di applicazione della convenzione stipulata tra i comuni di Balsorano, di Civita d'Antino, di Morino e di San Vincenzo Valle Roveto ed ai fini della costituzione della centrale unica di committenza di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006.

Art.2 – Disciplina del RUP (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010 s.m.i. per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della procedura di affidamento, relativamente al settore di competenza. Il R.U.P. designato emana la determinazione a contrarre o il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento. Al R.U.P. designato spetta anche richiedere il CUP per ogni acquisizione effettuata tramite la Centrale di Committenza, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Art.3 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato

L'Ente convenzionato mantiene le proprie competenze in ordine a:

- a. Nomina del R.U.P. ai sensi dell'art.10, D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010 s.m.i.;
- b. Le attività di individuazione delle opere, dei servizi e delle forniture da affidare;
- c. La redazione e approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. L'adozione della determina a contrarre e l'approvazione dello schema di bando di gara o dello schema di lettera d'invito.
- e. La stipula del contratto d'appalto;
- f. Gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi e ai pagamenti, sulla base degli stati di avanzamento previsti dalla legge.
- g. Comunicazione all'ANAC delle informazioni ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 163/2006.
- h. Esecuzione del contratto, in specie in ordine alla redazione di eventuali varianti in corso d'opera; in ordine alle procedure previste in caso di ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori; in ordine alle richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di aggiudicazione alla Centrale di Committenza allegando:

- determina a contrarre
- delibera di approvazione del progetto contenente gli indirizzi operativi;
- nel caso di procedure negoziate con lettera d'invito e confronto concorrenziale dovrà essere trasmesso anche l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura medesima;
- schema di bando di gara o di lettera d'invito;
- documenti tecnico-progettuali;
- capitolato speciale d'appalto;
- P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento) e D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) con la previsione dei relativi costi di sicurezza.

Viene convenuto il termine di gg. 30, dalla ricezione della documentazione da parte della Centrale di Committenza, per l'attivazione delle procedure di affidamento che si svolgeranno secondo i termini previsti dal Codice degli contratti. Resta salvo il possibile differimento di tale termine nel caso che la documentazione trasmessa risulti carente.

In caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato

si farà carico degli oneri economici necessari per la nomina di eventuali commissari di gara esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto. La nomina della commissione giudicatrice verrà effettuata dalla Centrale di Committenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. Detti oneri verranno inseriti dall'Ente convenzionato nel quadro economico di spesa e nel relativo provvedimento di approvazione dell'intervento da appaltare.

Art. 4 – Svolgimento dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica

Le acquisizioni di lavori, forniture e servizi con procedimenti di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta o ristretta) vengono aggiudicate dalla Centrale di Committenza in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) Al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito
- b) All'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, le caratteristiche funzionali, termine di esecuzione o di consegna, ed altri elementi ponderali e in caso di concessioni altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti) da menzionarsi nel bando o nella lettera d'invito.

Art. 5 - Commissioni di gara

Qualora si renda necessario nominare ex art. 84 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. una commissione di gara, la nomina è effettuata con determinazione del responsabile della Centrale di Committenza, adottata di concerto con il responsabile del Comune interessato.

La Commissione di gara è composta dal presidente, nella persona del Responsabile della Centrale di Committenza, e da n. 2 componenti nominati ai sensi dell'art. 84 d.lgs. 163/2006, di concerto con il responsabile del servizio dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti designati dalla Centrale di Committenza di concerto con il Responsabile del servizio dell'Ente convenzionato.

Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail anche sul sito internet del Comune convenzionato. Per il comune capofila dovrà essere creata apposita sezione separata sul sito web per le attività della Centrale di Committenza.

Art. 6- Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 163/2006

La Centrale di Committenza cura la gestione del procedimento di aggiudicazione e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collaborazione alla definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dello schema di bando di gara e/o della lettera invito;
- d) collaborazione, qualora venga impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- e) procede alla pubblicazione degli atti di gara ad evidenza pubblica, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ;
- f) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli offerenti;
- g) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di

affidamento;

i) cura, per la sua parte e salvo quanto fa carico agli enti convenzionati, gli adempimenti di pubblicità previsti dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013.

Art. 7 Spese per le attività della Centrale di Committenza

Le spese vive derivanti dallo svolgimento di ciascuna procedura sono rimborsate dall'ente nel cui interesse viene svolta la procedura stessa, previa documentata rendicontazione resa dalla Centrale di Committenza.

Le spese generali sostenute dal Comune di Balsorano per il funzionamento della Centrale di Committenza, sono così ripartite: ciascuno dei tre comuni associati versa annualmente, in favore del Comune Capofila, un contributo forfettario di 200,00 €. Per l'anno 2015, tale contributo forfettario sarà proporzionalmente determinato in base al periodo di efficacia della convenzione.

In aggiunta al contributo forfettario di cui al comma precedente, ciascuno dei comuni associati versa al Comune capofila una somma pari all'uno per mille dell'importo annualmente posto a base delle procedure di affidamento concluse con provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace. La somma è versata entro il primo trimestre dell'anno successivo.

In caso di contenzioso relativo ad una procedura di affidamento il contributo di cui al comma precedente è ridotto al 50% del valore relativo alla procedura in ordine alla quale è insorto il contenzioso.

Art. 8 – Acquisti sul mercato elettronico

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006, e s.m.i., la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisto sul mercato di forniture o servizi destinati alle amministrazioni convenzionate, in modo da razionalizzare la spesa per l'acquisto beni e servizi ed in modo da ridurre i costi unitari in relazione alla aggregazione della domanda.

Resta salva la possibilità alternativa prevista dall'art. 33, comma 3.bis, del D.lgs. n. 163/2006, per ciascuno degli enti associati di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento .

Art. 9 – Controversie e contenziosi

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila, operante come Centrale unica di committenza, la centrale di committenza assume il ruolo di contraddittore necessario, in quanto soggetto deputato, in via esclusiva, all'indizione, regolazione e gestione della gara, e responsabile della stessa.

La centrale di committenza ed il comune associato interessato alla specifica procedura di affidamento collaborano nella definizione di ogni aspetto relativo alla controversia. La decisione di resistere in giudizio e la nomina dell'avvocato difensore sono adottate dalla centrale di committenza di concerto con l'amministrazione comunale interessata, la quale assume a carico del proprio bilancio i relativi oneri. Il conseguente contratto di patrocinio è sottoscritto congiuntamente dalla centrale di committenza e dal comune interessato quale parte necessaria del relativo rapporto contrattuale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara dovrà provvedere ad utilizzare per tale finalità le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

f.to IL SINDACO

Dott. Mauro Tordone

f.to IL SEGRETARIO

Dott. Angelo Mascolo


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2015



F.to Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2015 ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile nella seduta del 28.11.2015

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2015

f.to Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Angelo Mascolo

